

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEI SERVIZI MINIMI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO 2014

Premesso:

- che la Legge regionale 2/10/1998, n. 30, stabilisce la “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”;
- che l'art. 10 LR 30/98 prevede che, in base ai contenuti dell'Atto di Indirizzo di cui all'art. 8, la Giunta regionale determini i servizi minimi per il trasporto pubblico locale e l'ammontare dei relativi trasferimenti regionali;
- che l'art. 32 LR 30/98 prevede che, con decorrenza dall'anno 2014, la determinazione del contributo chilometrico per i servizi minimi di TPL, comprensivo delle risorse per i rinnovi contrattuali deve tenere conto dei costi medi per l'esercizio dei servizi stessi nonché delle specificità dei diversi bacini;
- che l'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 32 del 20 dicembre 2010 ha approvato l'“Atto di Indirizzo generale triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale” (proposta della Giunta regionale n. 1357/2010);
- che l'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 171 del 16 luglio 2014 ha approvato l'“Addendum per gli anni 2014-2015 all'“Atto di Indirizzo generale triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale” - Delibera dell'Assemblea legislativa n. 32/2010. Integrazione, estensione e conferma per gli anni 2014-2015 dei principi e delle finalità” (proposta della Giunta regionale n. 1024/2014), acquisito il parere positivo espresso dal Consiglio Autonomie Locali il 7/7/2014;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 908 del 2 luglio 2012 recante “Ambiti territoriali ottimali ed omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale della regione Emilia-Romagna” che definisce i cinque ambiti ottimali;
- n. 912 del 2 luglio 2013 recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di riprogrammazione dei servizi di tpl autofiloviario regionali. L. 228/2012 art. 1 comma 301”;
- n. 1453 del 14 ottobre 2013 recante “Piani di riprogrammazione del trasporto pubblico locale e regionale: art.1, comma 301, L. 228/2012 – Anno 2013” con la quale è stato approvato il Piano di riprogrammazione regionale del TPL costituito dall'insieme del Piano di riprogrammazione dei servizi ferroviari regionali unitamente ai singoli Piani di Riprogrammazione dei servizi autofiloviari di Tpl dei singoli bacini;

Preso atto che le azioni di intervento attuate dagli Enti locali competenti con l'adozione dei Piani di riprogrammazione, evidenziano complessivamente una variazione dell'offerta quantitativa di cui si tiene conto nella determinazione dei servizi minimi autofiloviari;

Dato atto che sono state sostituite corse ferroviarie sulle linee Piacenza-Cremona, Parma-Fornovo, Fornovo-Fidenza e Suzzara-Ferrara, con servizi di autobus nei bacini interessati di Piacenza Parma e Ferrara;

Dato atto inoltre che a seguito dell'annessione nel territorio emiliano-romagnolo dei sette comuni della Valmarecchia e del contratto di servizio in essere con la regione Marche in scadenza nel 2013, si è intervenuti con il riconoscimento dell'integrazione quantitativa dei servizi e il sostegno finanziario nei confronti del competente bacino di Rimini;

Richiamato e confermato tutto quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento, si stabilisce la “**Determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale nella Regione Emilia-Romagna per l'anno 2014**”, come segue:

1. la quantità complessiva dei servizi minimi autofiloviari programmati per l'anno 2014 è pari a 109.868.644 vetture*km e la suddivisione per ciascuno dei bacini provinciali è riportata nella **Tabella I** che segue:

SERVIZI MINIMI	
BACINO	VETT*KM
PIACENZA	8.127.089
PARMA	12.706.438
REGGIO EMILIA	9.000.000
MODENA	12.450.317
BOLOGNA	34.741.207
FERRARA	8.946.500
RAVENNA	6.922.099
FORLI'-CESENA	9.217.494
RIMINI	7.757.500
TOTALE	109.868.644

2. l'ammontare delle percorrenze dei servizi minimi di cui al precedente punto 1. deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le eventuali corse bis);
3. ciascun bacino dovrà tenere conto del livello “minimo” di accessibilità al territorio e a tal fine potrà eventualmente ricorrere a specifiche e alternative modalità di offerta a carattere innovativo e flessibile;
4. in ciascun bacino è ammesso uno scostamento in riduzione che non superi lo 0,5% di vetture*km di servizi minimi rispetto al livello delle percorrenze complessive annue previste al precedente punto 1.;
5. riduzioni superiori alla prescrizione di cui al precedente punto, sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo alla riduzione proporzionale del contributo regionale;
6. le risorse rese disponibili, a seguito delle eventuali riduzioni di cui al precedente punto 5., costituiranno ulteriori disponibilità finanziarie da destinare per le finalità di cui all'art. 33 della LR 30/98 e s.m.i., secondo i criteri e le modalità di ripartizione che verranno stabilite con atto della Giunta regionale;
7. la quantità complessiva dei contributi regionali per i servizi minimi per l'anno 2014 è pari a Euro 250.905.632,88 sulla base della suddivisione per ciascuno dei bacini provinciali indicata nella **Tabella II** che segue:

CONTRIBUTI SERVIZI MINIMI	
BACINO	RISORSE
PIACENZA	17.844.040,02
PARMA	27.915.878,94
REGGIO EMILIA	20.122.867,96
MODENA	26.922.465,96

BOLOGNA	89.770.458,06
FERRARA	19.263.847,02
RAVENNA	13.730.139,92
FORLI'-CESENA	18.300.903,06
RIMINI	17.035.032,06
TOTALE	250.905.633,00

8. le risorse eventualmente necessarie a consentire il recupero dell'inflazione programmata devono essere reperite all'interno del sistema;
9. la Regione concorre alla copertura dei costi sostenuti dalle Agenzie locali per la mobilità per le attività previste al comma 3, lett. a), c) e d) dell'art. 19, autorizzando le stesse ad applicare le seguenti percentuali di trattenuta massima sui contributi assegnati al bacino di competenza indicati nella **Tabella II**:
- l'1,60% nei bacini di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
 - lo 0,72% nel bacino di Bologna;
10. gli importi massimi di trattenuta di cui al precedente punto 9. sono quantificati nella tabella seguente:

Agenzie locali per la Mobilità	Trattenuta max
Tempi Agenzia Srl – Piacenza	285.504,64
Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Spa – Parma	446.654,06
Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto pubblico locale – Srl – Reggio Emilia	321.965,89
Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena Spa – Modena	430.759,46
SRM - Società Reti e Mobilità Srl – Bologna	646.347,30
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara Srl – Ferrara	308221,55
AmbRA - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna Srl - Ravenna	219.682,24
Consorzio Azienda Trasporti (ATR) – Forlì-Cesena	292.814,45
Agenzia Mobilità Provincia di Rimini	272.560,51
TOTALE	3.224.510,10

11. la Regione si impegna altresì, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b) della LR n. 30/1998 e s.m.i., a destinare risorse alle politiche di introduzione della tariffazione integrata “Mi Muovo” nonché al miglioramento qualitativo dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche per un importo complessivo pari a Euro 3.627.000,00, la cui ripartizione per ciascun bacino provinciale è indicata nella seguente **Tabella III**:

CONTRIBUTI ART.33, LR 30/1998	
BACINO	RISORSE
PIACENZA	140.000,00
PARMA	320.000,00
REGGIO EMILIA	500.000,00
MODENA	400.000,00
BOLOGNA	477.000,00
FERRARA	240.000,00
RAVENNA	424.360,00
FORLI'-CESENA	652.862,00
RIMINI	472.778,00
TOTALE	3.627.000,00

12. le Agenzie locali per la Mobilità sono tenute a presentare, nel rispetto dei metodi, dei contenuti e delle scadenze comuni concordati, il rapporto consuntivo annuale e le altre rendicontazioni periodiche sui servizi svolti e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo all'uso delle risorse contributive, ai livelli di efficienza ed efficacia, alla qualità del servizio, percepita ed erogata, ai passeggeri trasportati, etc. nonché quanto richiesto dal competente Servizio regionale per la predisposizione di dati ed informazioni richieste dagli organi istituzionali nazionali;
13. di confermare in capo agli Enti locali l'impegno degli Enti locali nel cofinanziamento dei servizi autofiloviari di TPL secondo quanto indicato al paragrafo 3.1 del citato "Atto di indirizzo per il triennio 2011-2013";
14. di rimandare ad un successivo proprio provvedimento la determinazione quantitativa dei servizi minimi e dei relativi contributi per l'anno 2015.